

80038 Provincia di Napoli

Ordinanza n. 16	del 17-03-620
Oldmanza III	

Oggetto: Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Chiusura al pubblico dei Cimiteri Comunali

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che impone alle autorità competenti l'adozione di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

VISTO il DPCM 1 marzo 2020;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020;

VISTO il DPCM 9 marzo 2020;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020;

CONSIDERATO

- che il citato DPCM 8 marzo 2020 e successivo DPCM 9 marzo 2020 dispongono di evitare ogni spostamento delle persone all'interno dei territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, consentendo il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza";
- che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai gravissimo sull'intero territorio regionale, occorre disporre misure urgenti di riduzione di ogni contatto sociale non strettamente indispensabile;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art.50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che dispone che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta le ordinanze contingibili e urgenti necessarie.

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.1 17 (Interventi d'urgenza), sancisce che "l. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 15 del 13/03/2020 che dispone:

Con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020, su tutto il territorio regionale è fatto obbligo a tutti i
cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed

individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

 Ai sensi della presente ordinanza, sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d'affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora

considerata l'estrema necessità ed urgenza di contenere il rischio di ulteriore contagio

ORDINA

la chiusura ad horas al pubblico dei Cimiteri cittadini e l'inibizione all'accesso agli stessi da parte delle ditte impegnate in attività di carattere edile fino al 3 aprile 2020,

ORDINA

altresì che:

- siano garantiti i servizi cimiteriali essenziali di ricevimento ed inumazione e tumulazione delle salme, anche alla presenza dei familiari del defunto nel numero massimo di 2 (due) persone;
- siano garantite le ordinarie attività cimiteriali di esumazione dei resti mortali, onde garantire la disponibilità di fosse comunali, anche alla presenza dei familiari del defunto nel numero massimo di 2 (due) persone;
- siano garantite le ordinarie attività cimiteriali di guardiania, pulizia e giardinaggio da parte degli operatori cimiteriali dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle 14,00, garantendo la presenza degli operatori necessari a tali attività

DISPONE

- ✓ che i dipendenti comunali operanti presso il Cimitero siano incaricati del rispetto della presente Ordinanza;
- ✓ che copia della presente Ordinanza sia trasmessa al Settore Servizio Amministrazione Risorse Umane e al locale Comando P.M.;
- ✓ che la presente Ordinanza sia affissa agli ingressi e lungo i viali dei Cimiteri cittadini.

INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.e ii., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Dirigente Area 6
Ing. Ciro Cusano